

L.R. 01 Settembre 1999, n. 22
Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio.(1)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), riconosce ed incentiva l'associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di promozione umana, d'autonoma capacità organizzativa e di impegno sociale. **(1aa)**
2. La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali volti a valorizzare le realtà associative operanti sul territorio nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettività.

Art. 2
(Ambiti di attività)

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge, le associazioni liberamente costituite, che svolgono, nell'interesse degli associati e/o della collettività, le attività finalizzate:
 - a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
 - b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
 - c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
 - d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
 - e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
 - f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
 - g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera f);
 - h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
 - i) alla tutela dei diritti dei consumatori;
 - l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
 - m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
 - n) all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
 - o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute;
 - p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;
 - q) alla promozione di un'efficace protezione civile.

Art. 3 (1a)
(Requisiti)

1. Nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni di cui all'articolo 2 devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di fini di lucro;
 - b) l'elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini; **(1a1)**
 - c) i criteri di ammissione;
 - d) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
 - e) le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;
 - f) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - g) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.
- 1 bis. Le cariche associative sono gratuite. **(1a2)**

Art. 4
(Esclusioni)

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;
- b) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni;
- c) le cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.

2. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge le associazioni che:

- a) organizzano l'attività per i propri soci o anche terzi non perseguendo le finalità di cui all'articolo 1;
- b) prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5
(Agevolazioni)

1. La Regione favorisce l'associazionismo attraverso:

- a) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 7;
- b) la messa a disposizione di spazi ed attrezzature, previa verifica della disponibilità, con contratto di comodato gratuito ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;
- c) la promozione della messa a disposizione di spazi ed attrezzature da parte degli enti locali, secondo le modalità di cui alla lettera b);
- d) la stipulazione di accordi con le associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;
- e) il sostegno a specifici progetti di attività, anche di carattere innovativo;
- f) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese attività formative finanziate dal fondo sociale europeo.

Art. 6
(Contributi)

1. La Regione sostiene l'associazionismo attraverso la concessione di contributi:

- a) agli enti locali che presentino annualmente piani di intervento a favore di iniziative e progetti di associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- b) alle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9 che presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente alla Regione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, provvede annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni di cui al comma 1. **(2)**

3 bis. Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, devono essere presentate entro il 31 maggio 2000; per gli esercizi finanziari successivi vale quanto stabilito dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. **(3)**

4. La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e iniziative inseriti nei piani di intervento di cui al comma 1, non può essere superiore al cinquanta per cento del valore del progetto e dell'iniziativa.

5. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Art. 7
(Convenzioni)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, la Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 8.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare:
 - a) l'attività oggetto del rapporto convenzionale;
 - b) la durata ed il costo dell'attività convenzionata;
 - c) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità della rendicontazione;
 - d) le modalità per l'eventuale utilizzazione delle strutture pubbliche;
 - e) le forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui risultati finali;
 - f) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività, con l'indicazione sia del personale retribuito che di quello che eventualmente svolge attività di volontariato;
 - g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa, compreso il personale volontario;
 - h) le modalità di coordinamento fra l'associazione e l'ente;
 - i) le modalità di risoluzione della convenzione.

Art. 8
(Criteri di priorità per la stipulazione delle convenzioni)

1. La Regione e gli enti locali, ai fini della scelta delle associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 7, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle associazioni, considerando in particolare:
 - a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione, adeguatamente documentabile;
 - b) il livello qualitativo in ordine ad aspetti strutturali, organizzativi e di personale, in riferimento alla attività da svolgere;
 - c) l'offerta di modalità di carattere innovativo e/o sperimentale per l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi;
 - d) il grado di presenza e di distribuzione operativa nel territorio, nonché le sedi o la sede dell'associazione;
 - e) la qualificazione e la formazione degli operatori;
 - f) l'offerta di modalità operative basate sulla collaborazione tra più associazioni allo stesso progetto.
2. Per le convenzioni da stipularsi a livello regionale, l'individuazione delle associazioni è effettuata dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 9(1a)
(Registro regionale delle associazioni)

1. E' istituito presso l'assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita il registro regionale delle associazioni, di seguito denominato Registro, al quale possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ed operanti negli ambiti di attività previsti dall'articolo 2.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni operanti da almeno sei mesi nella Regione presentano all'assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita domanda di iscrizione nel Registro, corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto e di una relazione sull'attività che svolgono o intendono svolgere nel territorio regionale.
- 2 bis. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione nel registro gli organismi di collegamento e coordinamento cui aderiscono associazioni prevalentemente iscritte. **(5)**
3. Il direttore della struttura competente in materia di servizi sociali, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda, dispone l'iscrizione oppure il diniego di iscrizione. In caso di inerzia dell'amministrazione, trascorso il termine indicato, la domanda si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione da parte dell'amministrazione precedente, interrompe la

decorrenza del termine, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di valutazione. **(5aa)**

4. La competente struttura dell'assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita cura la tenuta del Registro e procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere delle condizioni di cui al comma 1.

5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per:

a) accedere ai contributi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6;

b) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 7;

accedere ai benefici previsti dalla l. 383/2000. **(5a)**

6. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, articolare il registro in più sezioni, a seconda dell'ambito di attività e/o territoriale.

7. Le associazioni già iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29/1993 e successive modificazioni possono far domanda di iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di cancellazione dal suddetto Registro.

Art. 10

(Osservatorio regionale sull'associazionismo)

1. E' istituito l'osservatorio regionale sull'associazionismo, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) l'assessore competente in materia di politiche per la qualità della vita, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);

c) un rappresentante delle province della Regione designato dall'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);

d) sei rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro eletti dalla conferenza regionale di cui all'articolo 12;

e) due rappresentanti degli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni, iscritti al registro, qualora siano iscritti al registro almeno cinque di tali organismi. **(5)**

3. L'Osservatorio è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti per gli ambiti di attività di cui all'articolo 2. Il presidente dell'Osservatorio può invitare a partecipare alle sedute i funzionari regionali competenti per le questioni oggetto di esame, nonché i rappresentanti delle associazioni interessate.

4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

5. Ai membri dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale, non aventi la residenza o il domicilio nel Comune di Roma è corrisposto:

a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi di trasporto per il pubblico;

b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale all'articolo 11, comma 8, della legge regionale 22 febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo di trasporto.

6. L'Osservatorio si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del suo Presidente; in via straordinaria può riunirsi su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti per gli ambiti di attività di cui all'articolo 2, o di almeno sei membri dell'Osservatorio.

7. I componenti dell'Osservatorio durano in carica due anni a partire del conferimento dell'incarico.

Art. 11

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio:

a) avanza alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d'intervento nelle materie che interessano gli ambiti di attività di cui all'articolo 2;

b) formula proposte agli organi regionali ai fini della programmazione regionale negli ambiti di attività

dell'associazionismo;

c) cura i rapporti con i servizi interessati agli ambiti di attività dell'associazionismo;

d) promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali e con i loro istituti di ricerca, iniziative di studio e ricerca sull'associazionismo;

e) raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo a livello regionale, nazionale e comunitario, avvalendosi dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

f) tiene copie delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7.

Art. 12

(Conferenza regionale sull'associazionismo)

1. La Giunta regionale convoca almeno ogni anno, presso l'assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita, in collaborazione con gli enti locali e con i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, una Conferenza al fine di verificare le politiche di interesse associazionistico e di formulare le proposte sugli indirizzi e gli orientamenti che la Regione e gli enti locali interessati, nell'ambito del loro ruolo istituzionale, pongono in essere negli ambiti di attività di cui all'articolo 2.

2. La conferenza è altresì finalizzata a raccogliere valutazioni sulle politiche regionali, nazionali e dell'Unione Europea in materia di associazionismo.

3. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, presenta alla conferenza un rapporto sullo stato dell'associazionismo nella Regione.

4. La conferenza elegge i componenti dell'osservatorio di cui all'articolo 10, comma 2, lettere d) ed e).**(7)**

5. Alla conferenza intervengono con diritto di voto i legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni iscritte nel Registro; possono altresì partecipare senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni non iscritte.

6. La conferenza elegge al suo interno un consiglio di presidenza composto da tre membri che presiedono, a turno, le assemblee e durano in carica due anni.

7. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta.

Art. 13

(Formazione ed aggiornamento professionale)

1. La Regione, nei propri piani della formazione professionale, coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori che vengono impegnati nelle attività delle associazioni; agevola altresì l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi ed alle iniziative di formazione promossi dalla Regione.

Art. 14

(Norme finanziarie)

1. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 6 e 7 è istituito il capitolo 42130 denominato "Contributo ad enti locali e ad associazioni per la promozione ed il sostegno delle attività delle associazioni". Per l'esercizio 1999, detto capitolo è alimentato mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto con legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 di lire 200 milioni al capitolo 49001, lettera c), elenco 4) allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 10 e 11 è istituito nel medesimo bilancio il capitolo 42144 denominato "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'associazionismo" con lo stanziamento di lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo dal capitolo 16310 denominato "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine".

Note:

- (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 settembre 1999, n. 26, S.O. n. 2;
- (1aa) Comma sostituito dall'articolo 31, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
- (1a) Vedi articolo 87 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 che interpreta autenticamente la forma giuridica dell'atto costitutivo e dello statuto di cui al presente articolo;
- (1a1) Lettera modificata dall'articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
- (1a2) Comma aggiunto dall'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
- (2) comma sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37
- (3) comma inserito dall'articolo 12 comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37
- (4) comma inserito dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
- (5) lettera sostituita dall'articolo 88, comma 2, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
- (5aa) Comma sostituito dall'articolo 41, comma 3 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 6
- (5a) Comma sostituito dall'articolo 31, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
- (6) comma sostituito dall'articolo 88, comma 3, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.